ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO

# Art. 4

## Accesso all'archivio informatizzato da parte delle società segnalanti

Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre societa'. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre societa' puo' essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle societa' che ne fanno espressa richiesta.

Versione in vigore dal 23 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento |
| Estremi | Legge 17 agosto 2005, n. 166 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-sistema-di-prevenzione-delle-frodi-sulle-carte-di/art-4-accesso-all-archivio-informatizzato-da-parte-delle-societa-segnalanti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it